

**D.M. 19 luglio 1985 (1)**

**Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297 (2) (3).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1985, n. 184.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 23, L. 22 dicembre 1975, n. 685.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 80-ter della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come inserito dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1985, che affida al Ministro della sanità il compito di stabilire con proprio decreto le modalità tecniche che devono essere seguite per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dal medesimo articolo:

Visto l'art. 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come sostituito dalla legge 21 giugno 1985, n. 297;

Visto l'art. 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così come modificato dalla legge 21 giugno 1985, n. 297;

Decreta:

La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire per incenerimento.

Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla disciplina prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria prodotto da impianti industriali.

La camera secondaria di combustione (camera di post-combustione) dell'impianto destinato all'incenerimento deve rispettare i seguenti valori operativi minimali:

tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume;

velocità media dei gas nella sezione d'ingresso: 10 m/s;

tempo di contatto: 2 s;

temperatura dei fumi: 1050 °C.

Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo diverso purché in grado di assicurare pari efficienza in termini di combustione.